

TI_GERICHTE 15.2005.149 vom 4. April 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.149

FR: TI_GERICHTE 15.2005.149 du 4 avril 2006

IT: TI_GERICHTE 15.2005.149 del 4 aprile 2006

Regeste

Elenco oneri. Contestazione della titolarità di un credito. Surrogazione. Incompetenza materiale dell'autorità di vigilanza.

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 140 LEF (applicabile alla procedura di realizzazione di pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF), l'ufficiale constatata prima dell'incanto, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. Le pretese insinuate tardivamente o che non implicano oneri reali per il fondo non sono menzionate nell'elenco. L'ufficio avvisa immediatamente i titolari della loro esclusione, richiamando loro il diritto di ricorso (art. 17 LEF) entro i termini legali (art. 36 cpv. 1 RFF, per il rinvio dell'art. 102 RFF; Piotet, Poursuite et faillite, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 e 27, 1° trattino, ad art. 140). Nel caso concreto, le parti ricorrenti non hanno tempestivamente contestato l'elenco oneri, né con ricorso (art. 17 LEF) né con opposizione (art. 140 cpv. 2 LEF). La decisione dell'CO 1 di considerare non garantito da pegno il credito che hanno insinuato è pertanto definitiva.

E. 2

In effetti, i crediti accertati definitivamente nell'elenco oneri non possono più essere contestati allo stadio del riparto da chi avrebbe potuto farlo nella procedura di appuramento degli oneri (cfr. art. 43 cpv. 1 RFF e per il rinvio dell'art. 102 RFF e 112 cpv. 1 RFF; DTF 99 III 70; CEF 6 agosto 2003 [15.03.97], Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 148 al quale rinvia il n. 28 ad art. 157; Gilliéron, op. cit., n. 149 e 152 ad art. 140 e n. 22 ad art. 157; cfr. pure Bernheim/ Känzig, Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 46 e 50 ad art. 157). Più generalmente, l'elenco oneri non può più essere modificato dopo la scadenza del termine di opposizione (art. 140 cpv. 2 LEF) o di ricorso (art. 17 LEF) (cfr. Piotet, op. cit., n. 15 ad art. 138 e 36 ad art. 140), nemmeno con l'aggiunta di pretese che non vi figurano, salvo in casi eccezionali, ad esempio se l'Ufficio ha violato una norma di procedura imperativa che comporta la nullità assoluta del provvedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 120 III 23, cons. 1), in particolare in caso di mancata comunicazione dell'avviso speciale dell'art. 139 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 140), se la decisione non è chiara sull'importo o il rango di un credito (cfr. DTF 97 III 39 ss.), oppure, in alcune ipotesi, se i rapporti giuridici si sono modificati in seguito a un fatto successivo all'entrata in forza dell'elenco oneri (cambiamento di titolarità di un credito iscrittovi, estinzione, ecc., cfr. Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexécution, tesi Zurigo 2003, n. 669 ss.). Una semplice omissione e seppur colpevole dell'Ufficio non è un motivo di modifica qualora il ricorrente, facendo prova della dovuta

attenzione, avrebbe potuto scoprirla e far correggere l'irregolarità interponendo ricorso (DTF 120 III 24, cons. 3). Nel caso concreto, le parti ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un motivo eccezionale che avesse autorizzato il CO 1 a iscrivere nello stato di riparto un credito non indicato nell'elenco oneri. Dalle loro allegazioni risulta in particolare che esse hanno tempestivamente avuto conoscenza della decisione dell'Ufficio di non iscrivere la pretesa nell'elenco oneri e che l'asserita surrogazione si è prodotta prima della scadenza del termine per insinuare i crediti.

E. 3

Invero, le ricorrenti non contestano l'esistenza, l'importo o il rango dei diritti iscritti nell'elenco oneri e nello stato di riparto, ma la legittimazione della banca procedente per quanto concerne una parte del pegno immobiliare iscritto in primo rango, sostenendo che il pegno spetterebbe loro nella misura di fr. 62'100.-- in seguito ad un'asserita surrogazione fondata sull'art. 110 CO. Orbene, secondo il Tribunale federale e una parte della dottrina, l'elenco oneri e lo stato di riparto non accerterebbero definitivamente la titolarità dei diritti che vi sono iscritti, dal momento che, nell'ipotesi in cui sorga una controversia tra la persona indicata nell'atto e un terzo sulla questione della titolarità, la questione non dovrebbe essere risolta nella procedura di accertamento degli oneri, ma i contendenti dovrebbero essere rinviati alla sede civile ordinaria, senza possibilità per l'Ufficio di fissare loro un termine con questo scopo, e nel frattempo, qualora lo stato di riparto sia diventato definitivo, l'Ufficio sarebbe tenuto a procedere al deposito del dividendo ai sensi degli art. 168 CO o 9 LEF (cfr. DTF 87 III 68 ss.; Gilliéron, op. cit., n. 133 ad art. 140; Jent-Sørensen, op. cit., n. 415, nota 1025, e n. 529, con rif.). Secondo questa concezione, il carattere definitivo dell'elenco oneri non costituirebbe così un motivo di reiezione della richiesta delle ricorrenti. Non è tuttavia necessario pronunciarsi sulla questione in questa sede. Va infatti rilevato che, in ogni caso, la competenza per dirimere le contestazioni relative alla titolarità dei crediti iscritti nell'elenco oneri e nello stato di riparto non spetta alle autorità di esecuzione forzata, bensì alle autorità giudiziarie, siano esse quelle previste dall'art. 140 LEF oppure quelle competenti nelle procedure civili ordinarie. Non compete pertanto a questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, di pronunciarsi sulla richiesta delle parti ricorrenti.

E. 4

Intimazione a: l'avv. dott. RA 1, _____; l'PI 1, _____; l'_____, _____; l'PI 2, sede; l'PI 3, sede. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario